MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI

Art. 7

Il disposto dell'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, modificato, nel primo e secondo comma, dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, e' sostituito come segue: "I fabbricanti, che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantita' e qualita' di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti. Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attivita' nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi. I fabbricanti, che scelgono saltuariamente nel corso dell'anno, per dette lavorazioni saltuarie possono essere ammessi a presentare di volta in volta, almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro, con a corredo la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta corrispondente al quantitativo complessivo dei filati, oggetto della dichiarazione, per ciascun titolo. In tal caso, in ogni mese solare, non puo' essere presentata piu' di una dichiarazione di lavoro, salva la facolta' di presentare la dichiarazione suppletiva ammessa dal penultimo comma del presente articolo. La dichiarazione di lavoro di cui al presente articolo deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, la descrizione dei macchinario con la precisazione delle uniti produttive che saranno attivate nel periodo di lavorazione;

b) la qualita' e quantita' delle materie prime da lavorare;

c) il quantitativo di filati da produrre giornalmente, distintamente per titolo per ogni filatoio continuo o intermittente, con l'indicazione dei rispettivi fusi impiegati e delle ore giornaliere di lavoro, che in ogni caso non possono essere inferiori ad un normale turno di 8 ore di lavoro;

d) la produzione totale giornaliera di filati, sempre distintamente per titoli;

e) il quantitativo complessivo di filati da produrre, nel, periodo di lavorazione dichiarato, Nella dichiarazione di cui sopra il fabbricante deve inoltre obbligarsi a non superare il

quantitativo di filati indicato nella dichiarazione stessa, senza aver prima presentato dichiarazione suppletiva di lavoro. I quantitativi di filati indicati nella dichiarazione suppletiva devono essere prodotti in misura tale che la relativa imposta non superi il 50% di quella corrispondente ai filati della lavorazione principale gia' dichiarata, fermo rimanendo tuttavia il limite massimo della produzione corrispondente all'imposta complessiva annua prevista dal primo comma del presente articolo.

Versione in vigore dal 18 marzo 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati
Estremi	Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-dell-imposta-di-fabbricazione-per/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it